

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08984 del 17/07/2015

Proposta n. 11408 del 17/07/2015

Oggetto:

D.lgs. 152/2006 - D.lgs. 36/2003 - L.R. 27/98 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 18/10/2014 - Approvazione modifica quantitativi massimi giornalieri conferimenti nel rispetto dei quantitativi annuali assentiti.

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 - D.lgs. 36/2003 - L.R. 27/98 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 18/10/2014 - Approvazione modifica quantitativi massimi giornalieri conferimenti nel rispetto dei quantitativi annuali assentiti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29/5/2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29/7/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21/3/2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18/01/2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2013, n. 8 "Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17/4/2009, n. 239 "Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18/4/2008, n. 239 relativa alle modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PRESO ATTO che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “*Norme in materia ambientale*” prevede:

- l'art. 7 del D.lgs. 36/03 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;
- l'art.182, comma 3 sancisce il divieto di “*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”;
- l'art. 178, comma 1 in base al quale “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*”;
- l'art. 182 -bis che dispone che “*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*”

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Abruzzo ed in particolare:

- l'art. 4 “*Competenze della Regione*”;
- l'art. 28 “*Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa*”;

TENUTO CONTO della precedente DGR n.73 del 15/6/2013 recante “*Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale*”

ATTESO che Roma Capitale non ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall'art. 205 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006;

RISCONTRATA la non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella regione stessa, al momento aggravata dal mancato funzionamento dell'impianto TMB di Salario a seguito di incendio nella giornata del 2/6/2015

PRESO ATTO del permanere di situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma, per il superamento delle quali il Sindaco di Roma capitale ha approvato le Ordinanze n. 37 del 21/02/2014, n. 82 del 21/5/2014;

VISTA la nota di AMA s.p.a, prot. 2312971/U del 10/7/2014 che, nel quadro della sopraricordata situazione di criticità, fornisce le relative indicazioni tecniche comunicando che:

- la capacità impiantistica di Roma capitale è ormai sfruttata fino al 95%;
- i macchinari degli stessi impianti sono sottoposti a stress e logoramento e che il livello elevato del loro utilizzo non ne permette una regolare manutenzione;
- sono stati avviati contatti con la ACIAM SpA per l'impianto di trattamento di Ajelli (AQ), e con gli uffici della regione Abruzzo competenti in materia di rifiuti, ricevendo comunicazione di disponibilità all'accoglienza dei rifiuti;
- i rifiuti di cui si propone il conferimento nell'impianto suddetto sono rappresentati da rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 che ammontano ad almeno 700 t a settimana;
- il conferimento proposto, quale azione straordinaria, è limitato alla durata dell'insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale;

VISTA la nota dell'Assessore all'Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti di Roma Capitale prot. 47343 del 10/7/2014, che richiede alla Regione Lazio la stipula di un Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, nel quadro delle indicazioni tecniche fornite da AMA SpA;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale alle politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti, con nota n. R483 del 15/7/2014, ha richiesto l'assenso della Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/ recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

CONSIDERATO che con la nota n. R509 del 23/7/2014 l'Assessore della Giunta regionale della Regione Abruzzo Avv. Mario Mazzocca ha comunicato l'assenso di massima positivo per l'attivazione dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art 82, c. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i;

PRESO ATTO che con D.G.R. Lazio n. 546 del 05/8/2014 e con D.G.R. Abruzzo n. 607 del 26/9/2014 è stato approvato lo Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

ATTESO che in data 16/10/2014 il medesimo accordo è stato sottoscritto dai Presidenti delle Regioni interessate;

PRESO ATTO che il citato accordo definisce gli ambiti di applicazione, la durata, i quantitativi assentiti, le modalità di comunicazione e i compiti di controllo;

ATTESO che con Determinazione n. G17339 del 02/12/2014 necessario si è preso atto del citato Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

PRESO ATTO inoltre che a causa del permanere delle prima citate situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma il Sindaco di Roma capitale ha approvato la ulteriore Ordinanza n. 106 del 15/5/2015;

VISTA la nota prot. 23501/U del 19/5/2015 di AMA SpA con la quale la medesima Società, premesso che le attuali necessità di trattamento dei rifiuti raccolti a Roma, non sono soddisfatte pienamente e persistendo la necessità di avvalersi di impianti fuori regione, ha chiesto il rinnovo dell'Accordo prima citato e la possibilità di aumentare da subito le quantità conferibili giornalmente da 110 t a 200 t stante la disponibilità espressa dal gestore dell'impianto ACIAM SpA di Aielli(AQ);

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 2892 del 19/6/2015 la ACIAM SpA di Aielli(AQ) ha rappresentato il quadro dei conferimenti da parte di AMA SpA, iniziati il 18/11/2014, pari a 17.595,80 alla data del 30/6/2015;
- con nota prot. 2986 del 24/6/2015 la stessa ACIAM SpA chiede di riconsiderare il quantitativo giornaliero dalle attuali 110 t a 180 t nel rispetto dei limiti temporali del 16/10/2015 e del limite dei quantitativi previsti pari a 40.150 t/anno;
- con Determinazione DPC/DA21/97 del 10/7/2015 la Regione Abruzzo ha approvato la modifica al limite massimo giornaliero già stabilito in 110 t di conferimenti presso l'impianto consortile in loc. La Stanga di Aielli (AQ), fermo restando il quantitativo massimo di 40.150 t/anno previsto, portandolo al valore medio giornaliero di 180 t, nel rispetto dello schema di Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 16/10/2014;

VISTA la nota prot. 33112/2015/U del 15/7/2015 dei AMA SpA con la quale la medesima Società chiede di aderire a quanto determinato dalla Regione Abruzzo;

RITENUTO necessario, al fine di soddisfare la necessità di trattamento dei rifiuti della città di Roma in considerazione anche della limitata funzionalità dell'impianto TMB di via Salaria e alla riduzione delle capacità dell'impiantistica privata di CO.LA.RI. Srl, aderire a quanto sopra richiamato approvando la modifica al limite massimo giornaliero già stabilito in 110 t di conferimenti presso l'impianto consortile in loc. La Stanga di Aielli (AQ), fermo restando il quantitativo massimo di 40.150 t/anno previsto, portandolo al valore medio giornaliero di 180 t, nel rispetto dello schema di Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 16/10/2014;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare la modifica al limite massimo giornaliero già stabilito in 110 t di conferimenti presso l'impianto consortile in loc. La Stanga di Aielli (AQ), fermo restando il quantitativo massimo di 40.150 t/anno previsto, portandolo al valore medio giornaliero di 180 t, nel rispetto dello schema di Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 16/10/2014;

Il presente provvedimento sarà notificato a Roma Capitale per le attività conseguenti e trasmesso alla Regione Abruzzo, all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma, all'ARPA Abruzzo Sezione Provinciale dell'Aquila, alla Provincia di Roma, alla Provincia dell'Aquila, al catasto rifiuti presso I.S.P.R.A., nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n.1199/1971).

Il Direttore Vicario
Ing. Carlo Cecconi